



Settore: Affari Generali e Istituzionali

Servizio/Ufficio: Turismo

Oggetto: Turismo - Procedura per l'affidamento della gestione in concessione dell'Ostello della Gioventù "Città di Biella" 01.07.2021 - 31.05.2024 - Approvazione Capitolato Speciale Descrittivo e Avviso esplorativo per manifestazione di interesse - CIG Z2A310FD69

DETERMINA n. 1041 DEL 01/04/2021

Il Dirigente

Premesso che:

- ◆ e' necessario individuare un operatore economico al quale affidare la gestione in concessione dell'Ostello della Gioventù "Città di Biella" per il periodo 01.07.2021-31.05.2024 con eventuale rinnovo per ulteriori 35 mesi;
- ◆ con deliberazione n. 59 del 15.3.2021, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha approvato il progetto per l'affidamento di cui trattasi costituito da: Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e ha dato mandato al Dirigente per l'indizione della procedura di gara secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

Dato atto che:

-in data 19 aprile 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (nel prosieguo, anche Codice), il quale si applica alle concessioni di servizi nei termini e nei limiti previsti dall'art. 164 del Codice stesso;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante:

- a) Il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

- ai sensi dell'art 32, comma 2 del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Valutato di procedere alla scelta del contraente ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice, mediante procedura negoziata previo avviso per manifestazione di interesse, da aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente, con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del medesimo Codice sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

- Offerta tecnica: max punti 70
- Offerta economica: max punti 30,

attribuiti così come indicato nei "Criteri di valutazione offerta - Allegato 2)" allegati all' Avviso Esplorativo per Manifestazione di Interesse (a sua volta allegato al presente atto);

Ritenuto di dover procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

a) ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

b) ai sensi dell'art. 97, comma 6 ultimo periodo del Codice, prevedere in ogni caso la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;

Individuato nel funzionario comunale dott.ssa Valeria MIOTELLO, il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dell'esecuzione del contratto ex artt. 31 e 111, comma 2 del Codice;

Dato atto che per la determinazione dell'importo a base di gara (canone dovuto al Comune dal Concessionario) è stato preso come riferimento l'importo pagato dall'attuale concessionario e si è tenuto conto del consuntivo della gestione relativo agli anni 2019-2018-2017 (anno 2020 escluso causa emergenza sanitaria), tutti chiusi con un saldo negativo tra entrate e spese (il che impedisce di ipotizzare una base d'asta di importo superiore);

Ritenuto di non potere procedere alla suddivisione dell'appalto in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del Codice, in quanto tale suddivisione oltre a non essere economicamente conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di

migliori condizioni economiche, attraverso evidenti economie di scala, rischia di rendere complessivamente inefficace e inefficiente la gestione della concessione;

Visti:

- Il D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii;
- Il D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

DETERMINA

Di approvare la narrativa che precede e per l'effetto

1. Di avviare una procedura selettiva per l'individuazione del concessionario della "Gestione in concessione dell'Ostello della Gioventù "Città di Biella" per il periodo 01.07.2021-31.05.2024 con eventuale rinnovo per ulteriori 35 mesi secondo le condizioni e le scelte discrezionali meglio declinate in narrativa;
2. Di disporre l'indizione di apposita procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., preceduta da avviso pubblico per manifestazione di interesse, per l'affidamento del servizio in concessione di cui all'oggetto;
3. Di approvare il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e l'Avviso Esplorativo per Manifestazione di Interesse allegati al presente atto;
4. Di individuare nel funzionario comunale dott.ssa Valeria Miotello il Responsabile Unico del presente procedimento e il direttore dell'esecuzione del contratto ex artt. 31 e 111, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii e di individuare nell'Ufficio Gare e Appalti di questo Comune il supporto al predetto R.U.P. per la fase della procedura da svolgersi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
5. Di stabilire in euro 4.000,00 (quattromila/00) annui oltre IVA l'importo a base d'asta (canone dovuto al Comune dal Concessionario);
6. Di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;
7. Di stabilire che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida e che l'Amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
8. Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio del Comune.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Mauro DONINI

*Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa*